

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Chiarito il rapporto tra società agricole e reddito catastale

Al requisito formale di svolgere attività agricola deve corrispondere la concreta attività nel settore. L'opzione per la tassazione catastale non fa uscire le società dal regime d'impresa

di **Daniele Hoffer**

Con la circolare n. 50/E dell'1-10-2010 l'Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alle società agricole e alla relativa determinazione del reddito su base catastale.

Le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice), le srl e le cooperative agricole possono optare per la determinazione del reddito imponibile su base catastale; le società semplici rientrano sempre nella determinazione catastale del reddito imponibile relativo all'attività agricola, rappresentato dal reddito agrario del terreno.

Requisito essenziale per poter beneficiare della tassazione catastale è il possesso della qualifica di società agricola, che implica, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile, e l'indicazione del termine società agricola nella denominazione o ragione sociale.

L'attività agricola deve essere reale

La prima cosa che l'Agenzia ritiene opportuno sottolineare è che il requisito formale richiesto alle società, ovvero l'esclusivo svolgimento di attività agricole e connesse, deve corrispondere a quanto concretamente viene esercitato dal soggetto; non è sufficiente il mero adempimento delle indicazioni formali richieste, ma ci vuole

il dato oggettivo. Non si è quindi in presenza di società agricola quando si svolge anche un'attività industriale (ovvero che esula dal processo produttivo agricolo) di produzione di beni o servizi, attività commerciale, di trasporto, di sfruttamento di miniere, di cave torbiere, ecc.

Tuttavia, eventuali attività commerciali, industriali, immobiliari, ecc. non fanno venir meno la qualifica di società agricola qualora siano funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, e finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, non modificando quindi la natura dell'attività esercitata.

La qualifica di società agricola può essere persa nel caso di partecipazioni in altre società, a meno che anche la partecipata risulti essere una società agricola, e i relativi dividendi che se ne ricavano siano inferiori ai ricavi derivanti dalla propria attività agricola.



L'opzione per determinare il reddito di una società su base catastale viene meno a decorrere dal periodo d'imposta in cui vengono a mancare i requisiti

Tassazione catastale e dichiarazione annuale Iva

L'opzione per la determinazione del reddito su base catastale va effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva successiva, restando in ogni caso il principio che è il comportamento concludente tenutosi ad avvalorare la scelta (ad esempio, se si inizia ad applicare la tassazione catastale da quest'anno, va esercitata l'opzione nella dichiarazione Iva che si predispone nel 2011).

I requisiti necessari per optare per il reddito catastale devono però essere posseduti fin dall'inizio del periodo d'imposta; ad esempio, in riferimento a quanto detto, se si adegua l'oggetto sociale contenuto nello statuto quest'anno, il reddito catastale è applicabile dal 2011, mentre se al 1° gennaio scorso si possedevano già i requisiti, il reddito del 2010 su cui calcolare le imposte nel modello Unico 2011 si potrà già determinare catastalmente.

L'opzione viene meno a decorrere dal periodo d'imposta in cui sono eventualmente venuti a mancare i requisiti per applicare la tassazione catastale.

L'Agenzia delle entrate ricorda che l'opzione per la tassazione catastale non fa uscire la società dal regime d'impresa; questo comporta, chiarisce la circolare, che l'eventuale contemporaneo svolgimento di attività non rientranti nei limiti dell'articolo 32 del Tuir, ovvero non comprese nel reddito agrario dei terreni, non può beneficiare della determinazione forfettaria del reddito, come avverrebbe invece per le società semplici o le persone fisiche.

Si tratta in particolare degli allevamenti eccedenti, della produzione di vegetali eccedenti il limite doppio della superficie del terreno sulla quale insiste, delle attività di trasformazione o manipolazione di prodotti prevalentemente propri ma non comprese nella tabella allegata all'apposito decreto ministeriale, delle attività connesse di fornitura di servizi, dell'attività agrituristica, per le quali va quindi determinato analiticamente il reddito d'impresa, sulla base dei costi e ricavi d'esercizio.

Società di comodo

Da ultimo la circolare affronta il tema delle società di comodo.

La disciplina fiscale delle società non operative riguarda tutte le società, anche operanti in agricoltura, a esclusione delle società semplici.

La normativa prevede che vadano considerate di comodo tutte le società che non conseguono ricavi (ovvero ricavi di competenza, incrementi delle rimanenze, e proventi, a esclusione di quelli straordinari) almeno pari al 2% del valore di partecipazioni, azioni e altre immobilizzazioni finanziarie, al 6% del valore degli immobili, al 15% del valore degli altri beni strumentali, anche acquistati in leasing.

I valori vanno considerati sulla media dell'esercizio di riferimento e dei due precedenti. Qualora la somma dei ricavi non superi il limite minimo, nel modello Unico è obbligatorio dichiarare un reddito imponibile minimo, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, corrispondente almeno all'1,5% del valore di partecipazioni e crediti, al 4,75% degli immobili e al 12% del valore delle altre immobilizzazioni.

L'Agenzia ricorda innanzitutto la possibilità di presentare istanza di interpello per chiedere la disapplicazione delle disposizioni, dimostrando il mancato raggiungimento dei parametri di ricavi o reddito richiesti; tuttavia, ricorda la circolare, le società agricole non godono di alcuna specifica causa di esclusione o disapplicazione automatica.

Possono però, in sede di interpello, far valere situazioni oggettive che hanno reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi richiesti, quali calamità naturali, o attività propedeutiche alla coltivazione del fondo (ad esempio l'impianto di un nuovo vigneto). Nello stesso interpello può essere valutata la circostanza che la società, applicando la tassazione catastale, determini un reddito effettivo inferiore a quello minimo.

Non viene quindi ancora definitivamente risolta la questione (come invece si sperava) a favore delle società che operano nel settore agricolo, le quali sono particolarmente colpite dalla disposizione, in quanto l'attività agricola richiede un patrimonio immobiliare più elevato rispetto alle altre attività, a fronte, in proporzione, di una redditività più bassa; inoltre, la valutazione delle società agricole dovrebbe considerare che la produttività non può essere soggettiva o dipendere da altri fattori se non dalla capacità produttiva di terreni e animali.

Una valida tesi difensiva potrebbe quindi derivare dalla dimostrazione dell'inidoneità del proprio patrimonio a generare i ricavi necessari al raggiungimento dei parametri richiesti, pur essendo un soggetto effettivamente operativo, in piena attività economica.

Daniele Hoffer

SCADENZARIO

MESE DI OTTOBRE ●●●

30 SABATO

(prorogati a martedì 2 novembre i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)

QUOTE LATTE

Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commerciali, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di agosto 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell'Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.

Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all'Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).

Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, la misura del versamento è stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 39/2009 e n. 45/2009 rispettivamente alle pagine 8 e 13.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

Si veda inoltre sull'argomento il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati, tra i quali quelli su *L'Informatore Agrario* n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei con-

tratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° ottobre. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° ottobre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (MOD. 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

VINI NOVELLI

Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario dalle cantine i vini novelli destinati a essere consumati dal 6 novembre prossimo; si veda sull'argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10-9-1999.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2010, che non hanno versato entro il 30



La rivalutazione del valore è un'operazione interessante in particolare per chi ha intenzione di vendere il terreno

settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del 30%.

Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell'1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it.

Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2010, che non hanno pagato il rinnovo entro il 30 settembre scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 2,5% pari a un dodicesimo della normale sanzione del 30%.

Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dell'1% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-9-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2009 la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-10-2009;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2009 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2009.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

31 DOMENICA

(prorogati a martedì 2 novembre i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 2, comma 229, della legge n. 191 del 23-12-2009 (legge finanziaria per l'anno 2010 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 243 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2009) è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2010, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all'1-1-2010 e che deve essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 31-10-2010, 2011 e 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2010; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento: si vedano al riguardo,

tra le altre, le circolari n. 9/E, n. 31/E, n. 15/E, n. 55/E e n. 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6 novembre dell'anno 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006 e la circolare n. 12/E del 12-3-2010.

Sull'argomento si veda, da ultimo, quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 37/2010 alle pagine 30 e 31.

Si fa presente che coloro che hanno già operato la rivalutazione con riferimento al valore all'1-1-2008, e che non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dovuta maggiorata del 6%; il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è sempre 8056 ma l'anno di riferimento è 2008.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NON QUOTATE

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 2, comma 229, della legge n. 191 del 23-12-2009 (legge finanziaria per l'anno 2010 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2009) è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell'1-1-2010 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2010) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che, alla data dell'1-1-2010, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c, del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis del medesimo art. 67, comma 1.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 31-10-2010, 2011 e 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2010; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle en-

trate n. 9/E, n. 31/E, n. 15/E, n. 55/E e n. 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6 novembre dell'anno 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006 e la circolare n. 12/E del 12-3-2010.

Si fa presente che coloro che hanno già operato la rivalutazione con riferimento al valore all'1-1-2008, e che non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dovuta maggiorata del 6%; il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è sempre 8055 ma l'anno di riferimento è 2008.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE

Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2009 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2010 in base al modello Unico 2010, devono versare l'eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese di rateazione.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella *tabella 1* e nella *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2010 a pag. 65.



I dati di raccolta mensile del latte possono essere rettificati nei 20 giorni successivi alla trasmissione telematica all'Agea

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.it e all'Inserito pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2010 a pag. 25 e seguenti.

IVA

Richiesta di rimborso infrannuale. L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazione e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2010 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso. Si ricorda che per effettuare la compensazione con il modello F24 (per il 3° trimestre il codice è 6038) dal 2010 bisogna osservare nuove regole.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 13/2010 a pag. 65 e alle circolari dell'Agea n. 1/E e n. 29/E, rispettivamente, del 15 gennaio e del 3-6-2010.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

Si veda sull'argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati, tra i quali quelli su *L'Informatore Agrario* n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agea delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario